

Modifiche dell'art. 20 del R.A.C. del Consiglio Superiore della Magistratura
(Delibera del 24 giugno 1999)

"Il Comitato di Presidenza, letta la propria delibera in data 9 marzo 1999 con la quale ha sottoposto all'esame congiunto delle Commissioni per il regolamento interno del Consiglio e per il bilancio ed il regolamento di amministrazione e contabilità, richiesta di parere sulla opportunità di adeguamento delle norme regolamentari relative alla procedura da adottare nei casi di conferimenti di incarichi per accertamenti tecnici da effettuare da esperti qualificati di cui le commissioni ritengano di avvalersi per la istruzione delle pratiche; vista la nota in data 7 giugno 1999 con la quale il Presidente della Commissione per il regolamento interno del Consiglio ha ritenuto la esclusiva competenza della Commissione per il bilancio del Consiglio ed il regolamento di amministrazione e contabilità ad esprimere il parere in questione; rilevato, altresì, che la Commissione per il bilancio del Consiglio in data 10 giugno 1999 ha espresso parere favorevole per la modifica dell'art. 20 citato proponendo la soppressione al terzo e quarto rigo del comma 1 dell'espressione "*e di accertamenti tecnici*" e proponendo l'aggiunta di un ulteriore comma del seguente tenore:

"5. Per l'espletamento di accertamenti tecnici da parte di esperti qualificati di cui le commissioni ritengano di avvalersi per l'istruzione di pratiche, il relativo incarico è conferito, su richiesta delle stesse commissioni, dal Comitato di Presidenza che ne stabilisce il compenso sulla base delle tariffe professionali.";

ritenuto che va integralmente condiviso il parere formulato dalla Undicesima Commissione del Consiglio;

propone all'assemblea plenaria

la sostituzione dell'art. 20 attualmente vigente del regolamento di amministrazione e contabilità con il seguente:

"ART. 20

- 1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, il Consiglio può affidare, su proposta del Comitato di Presidenza e previo parere della Commissione bilancio, incarichi di studio, di ricerca, di indagini a esperti qualificati, anche estranei all'ordine giudiziario, nonché a enti e istituti di ricerca. Il Consiglio può altresì affidare incarichi a persone estranee al Consiglio stesso ai fini di assicurare una adeguata informazione pubblica sulla propria attività.**
- 2. Con le stesse modalità il Consiglio può affidare a magistrati o a soggetti anche estranei all'Ordine giudiziario incarichi determinati per l'organizzazione e lo svolgimento di incontri e seminari di studio per l'aggiornamento professionale dei magistrati e per il tirocinio degli uditori giudiziari, nonché in relazione all'attività propria delle Commissioni o di altre articolazioni consiliari.**

3. **Il Consiglio, per la migliore realizzazione delle attività di cui ai due commi precedenti, può avvalersi, per periodi determinati, dell'opera di esperti di statistica, di contabilità, di informatica, di elettronica ed altro personale specializzato.**
4. **Per l'espletamento degli incarichi di cui ai commi precedenti spetta un compenso da determinarsi dal Consiglio, su proposta del Comitato di Presidenza, previo parere della Commissione bilancio.**
5. *Per l'espletamento di accertamenti tecnici da parte di esperti qualificati di cui le commissioni ritengano di avvalersi per l'istruzione di pratiche, il relativo incarico è conferito, su richiesta delle stesse commissioni, dal Comitato di Presidenza che ne stabilisce il compenso sulla base delle tariffe professionali."*